



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 19 novembre 2019
(OR. en)

13662/19

**Fascicolo interistituzionale:
2019/0245 (NLE)**

WTO 296

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio per quanto riguarda l'adozione di una decisione sul riesame dell'intesa sulle disposizioni di gestione dei contingenti tariffari relativi ai prodotti agricoli ("intesa sui contingenti tariffari ")

DECISIONE (UE) 2019/... DEL CONSIGLIO

del ...

**sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio generale
dell'Organizzazione mondiale del commercio per quanto riguarda l'adozione
di una decisione sul riesame dell'intesa sulle disposizioni di gestione
dei contingenti tariffari relativi ai prodotti agricoli
("intesa sui contingenti tariffari ")**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4,
primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 22 dicembre 1994 con decisione 94/800/CE del Consiglio¹, l'Unione ha concluso l'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio ("accordo OMC"), che è entrato in vigore il 1° gennaio 1995.
- (2) A norma dell'articolo IV, paragrafo 1, dell'accordo OMC, la Conferenza dei ministri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) è abilitata a prendere decisioni in relazione a tutti gli aspetti contemplati dagli accordi commerciali multilaterali.
- (3) A norma dell'articolo IV, paragrafo 2, dell'accordo OMC, negli intervalli tra una riunione e l'altra della Conferenza dei ministri le funzioni della Conferenza dei ministri sono esercitate dal Consiglio generale dell'OMC.
- (4) A norma dell'articolo IX, paragrafo 1, dell'accordo OMC, gli organismi dell'OMC di prassi adottano le decisioni all'unanimità.

¹ Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).

- (5) Nel dicembre 2013, la nona sessione della Conferenza dei ministri dell'OMC ha adottato una decisione dei ministri relativa all'*Understanding on Tariff Rate Quota Administration Provisions of Agricultural Products* (intesa sulle disposizioni di gestione dei contingenti tariffari relativi ai prodotti agricoli), di cui all'articolo 2 dell'accordo sull'agricoltura (WT/MIN (13)/39) ("intesa sui contingenti tariffari"), che disciplina la gestione dei contingenti tariffari per i prodotti agricoli.
- (6) Il paragrafo 13 dell'intesa sui contingenti tariffari prevede l'avvio di un riesame dell'intesa sui contingenti tariffari entro quattro anni dalla sua adozione, tenendo conto dell'esperienza acquisita fino a quel momento. L'obiettivo di tale riesame è promuovere un processo di costante miglioramento dell'utilizzo dei contingenti tariffari.
- (7) In conformità del paragrafo 13 dell'intesa sui contingenti tariffari, nel 2018 il comitato per l'agricoltura ha proceduto al riesame di tale intesa. I risultati del riesame saranno presentati alla riunione del Consiglio generale dell'OMC di dicembre 2019 sotto forma di relazione del comitato per l'agricoltura (relazione n. G/AG/29 "Riesame del funzionamento della decisione di Bali relativa alla gestione dei contingenti tariffari", del 31 ottobre 2019).
- (8) Data la mancanza di unanimità tra i membri dell'OMC sulle modifiche sostanziali da apportare all'intesa sui contingenti tariffari, la relazione raccomanda di prorogare il periodo di riesame fino alla fine del 2021, così da consentire il raggiungimento dell'unanimità sulle modifiche sostanziali. La relazione contiene inoltre raccomandazioni volte a rendere più trasparente la gestione dei contingenti tariffari.

- (9) Nella riunione di dicembre 2019 il Consiglio generale dell'OMC dovrebbe essere invitato a prendere in considerazione l'adozione delle raccomandazioni di cui all'allegato 2 della relazione n. G/AG/29 sotto forma di decisione sul riesame dell'intesa sui contingenti tariffari.
- (10) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio generale dell'OMC in quanto la decisione da adottare sarà vincolante per l'Unione.
- (11) Conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea , nel Consiglio generale dell'OMC l'Unione è rappresentata dalla Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio ("Consiglio generale dell'OMC") nella riunione di dicembre 2019 si basa sul progetto di decisione del Consiglio generale dell'OMC che adotta le raccomandazioni rivolte al Consiglio generale dell'OMC dal comitato per l'agricoltura nell'allegato 2 della relazione n. G/AG/29 del 31 ottobre 2019 accluso alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione nel Consiglio generale dell'OMC possono concordare modifiche minori di tale progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ..., il

Per il Consiglio

Il presidente

31 ottobre 2019

**RIESAME DEL FUNZIONAMENTO DELLA DECISIONE DI BALI
RELATIVA ALLA GESTIONE DEI CONTINGENTI TARIFFARI**

RELAZIONE AL CONSIGLIO GENERALE

1.1. In occasione della nona sessione della Conferenza dei ministri, questi ultimi hanno adottato la decisione relativa all'*Understanding of Tariff Rate Quota Administration Provisions of Agricultural Products* ("intesa sulle disposizioni di gestione dei contingenti tariffari relativi ai prodotti agricoli") di cui all'articolo 2 dell'accordo sull'agricoltura (WT/MIN (13)/39) ("decisione di Bali sui contingenti tariffari"). I ministri hanno incaricato il comitato di riesaminare e monitorare l'attuazione degli obblighi dei membri stabiliti nel quadro della decisione di Bali sui contingenti tariffari, nell'ottica di un continuo processo di miglioramento dell'utilizzo dei contingenti tariffari tramite tale riesame da avviare entro il 2017, tenendo conto dell'esperienza acquisita fino a quel momento¹. Le discussioni sul riesame sono iniziate in occasione della riunione del comitato tenutasi nell'ottobre 2017². Nella riunione di febbraio 2018, con il documento G/AG/W/171³ il comitato ha approvato la procedura e le tempistiche per lo svolgimento del riesame. Conformemente alla procedura concordata, il riesame è stato condotto nel quadro di riunioni informali aperte del comitato, programmate a margine delle riunioni ordinarie⁴.

¹ Paragrafo 13 del documento WT/MIN(13)/39. Al momento non è ancora stato segnalato alcun ricorso al meccanismo di sottoutilizzo.

² Cfr. sezione 2.2.1 del documento G/AG/R/86.

³ Cfr. sezione 2.5.1 del documento G/AG/R/87.

⁴ Nella riunione del giugno 2019, il comitato ha convenuto di prorogare il termine previsto per ultimare la relazione sul riesame fino alla riunione del comitato dell'ottobre 2019.

1.2. Nel 2018 il riesame è stato discusso dai membri nel quadro di quattro riunioni informali del comitato svoltesi rispettivamente il 20 febbraio, l'11 giugno, il 25 settembre e il 26 novembre. Nel corso della riunione informale di novembre, che ha visto la partecipazione di rappresentanti dell'industria, si è tenuta una sessione tematica sulla gestione e il sottoutilizzo dei contingenti tariffari. Le discussioni sul riesame hanno inoltre beneficiato di una serie di contributi scritti dei membri. Analogamente, per rispondere alle richieste di alcuni membri e conformemente alla procedura e alle tempistiche previste, il segretariato ha preparato un documento informativo¹ sulla gestione e i tassi di utilizzo dei contingenti tariffari utile a facilitare il riesame. L'**allegato 1** contiene un elenco di tutti i documenti scritti finora presi in considerazione nell'ambito del riesame.

1.3. Nelle discussioni sul riesame i membri hanno individuato i seguenti temi: 1) attuazione efficace e monitoraggio degli obblighi sostanziali derivanti dalla decisione di Bali sui contingenti tariffari; 2) obblighi di trasparenza associati ai contingenti tariffari; 3) meccanismo di sottoutilizzo. Di seguito sono riportati alcuni elementi² sollevati nell'ambito di questi tre temi, anche durante le discussioni tematiche di novembre.

ATTUAZIONE EFFICACE E MONITORAGGIO

- i. Riassegnazione delle licenze non utilizzate nel quadro dei contingenti tariffari;
- ii. procedure di riassegnazione, anche per quanto riguarda le assegnazioni specifiche per paese³;
- iii. condivisione delle esperienze e delle migliori pratiche in materia di miglioramento dell'utilizzo del contingente tariffario, compresa la riassegnazione di contingenti tariffari nel quadro degli accordi commerciali regionali.

¹ G/AG/W/183.

² I membri non concordano su tali elementi o su come trattarli nelle raccomandazioni.

³ Il paragrafo 9 della decisione ministeriale di Bali sui contingenti tariffari fa riferimento alla procedura di riassegnazione. Inoltre, le note a piè di pagina 3 e 5 dell'allegato A della decisione di Bali fanno riferimento ai diritti dei membri in possesso di un'assegnazione specifica per paese nel particolare contesto del meccanismo di sottoutilizzo.

OBBLIGHI DI TRASPARENZA ASSOCIATI AI CONTINGENTI TARIFFARI

- i. Notifiche complete dei contingenti tariffari, nei tempi previsti;
- ii. comunicazione tempestiva di eventuali cambiamenti nella gestione dei contingenti tariffari;
- iii. comunicazione sistematica dei tassi di utilizzo da parte di tutti i membri con impegni in materia di contingenti tariffari;
- iv. pratiche di notifica armonizzate (ad es. per i contingenti tariffari non aperti o i contingenti tariffari previsti che non comportino vantaggi tariffari);
- v. comunicazione dei motivi del sottoutilizzo;
- vi. condivisione delle esperienze e delle migliori pratiche nazionali in materia di gestione dei contingenti tariffari;
- vii. trattamento speciale e differenziato (gravosità degli obblighi di notifica);
- viii. collegamento con gli obblighi di notifica nell'ambito delle procedure in materia di licenze d'importazione;
- ix. assistenza tecnica da parte del segretariato per migliorare il rispetto degli obblighi di notifica dei membri.

MECCANISMO DI SOTTOUTILIZZO

- i. Obblighi diversi dei membri (paragrafo 4 dell'allegato A);
- ii. trattamento speciale e differenziato;
- iii. possibile applicabilità non universale in futuro;
- iv. collegamento tra l'allegato B e il paragrafo 4 dell'allegato A;
- v. analisi delle cause del sottoutilizzo;
- vi. esame mirato del sottoutilizzo dei contingenti tariffari in alcuni settori specifici;
- vii. applicabilità pratica del meccanismo di sottoutilizzo (analisi dei motivi per cui non è ancora stato invocato, compresa la potenziale complessità, condivisione delle esperienze, semplificazione degli obblighi procedurali);
- viii. tenuta di un elenco dei contingenti tariffari sottoutilizzati da parte del segretariato.

1.4. Sulla questione del futuro funzionamento del paragrafo 4 del meccanismo di sottoutilizzo e della corrispondente disposizione relativa al trattamento speciale e differenziato, le posizioni dei membri sono divergenti. Alcuni paesi membri in via di sviluppo hanno insistito sul fatto che le disposizioni relative al trattamento speciale e differenziato nella decisione di Bali sui contingenti tariffari non dovrebbero essere allentate; altri hanno sostenuto che il trattamento speciale e differenziato per i paesi in via di sviluppo non dovrebbe comportare un'esenzione, ma piuttosto l'assunzione di impegni di gestione dei contingenti tariffari che tengano conto del loro status di paesi in via di sviluppo.

1.5. Molti membri hanno ritenuto che l'ambito del presente riesame si limitasse al miglioramento della gestione dei contingenti tariffari per operare una distinzione tra tale aspetto e i negoziati sull'accesso al mercato. Altri hanno fatto riferimento alla possibilità di affrontare le questioni relative ai contingenti tariffari nei negoziati sull'accesso al mercato.

Conformemente ai paragrafi da 13 a 15 della decisione di Bali sui contingenti tariffari (WT/MIN(13)/39), nel corso della riunione del 31 ottobre 2019 il comitato ha approvato le raccomandazioni figuranti nell'**allegato 2** della presente relazione ai fini di una loro presentazione al Consiglio generale.

ALLEGATO 1

Elenco dei documenti	
G/AG/W/169 10 ottobre 2017	Monitoraggio e riesame degli obblighi dei membri stabiliti nel quadro della decisione di Bali relativa alla gestione dei contingenti tariffari. Nota del segretariato
G/AG/W/171 9 febbraio 2018	Proposta riguardante una procedura di riesame del funzionamento della decisione di Bali relativa alla gestione dei contingenti tariffari Nota del segretariato
G/AG/W/175 18 maggio 2018 e G/AG/W/175/Add.1 7 maggio 2019	– Comunicazione dell'Unione europea al comitato per l'agricoltura sulla procedura di riesame del funzionamento della decisione di Bali relativa alla gestione dei contingenti tariffari ¹ . Comunicazioni dell'Unione europea
G/AG/W/179 6 giugno 2018	– Riesame del funzionamento della decisione ministeriale di Bali relativa all'"intesa sulle disposizioni di gestione dei contingenti tariffari relativi ai prodotti agricoli..." ² . Comunicazione del gruppo di Cairns
G/AG/W/183 31 luglio 2018	Metodi di gestione dei contingenti tariffari e tassi di utilizzo nel periodo 2007-2016. Documento informativo del segretariato
G/AG/W/186 19 settembre 2018	Riesame della decisione di Bali relativa alla gestione dei contingenti tariffari. Comunicazione dell'Australia
G/AG/W/197 24 maggio 2019	Meccanismo di sottoutilizzo della decisione di Bali relativa alla gestione dei contingenti tariffari Comunicazione a nome del gruppo di Cairns

¹ Documento G/AG/W/171 del 9 febbraio 2018.

² WT/MIN (13)/39 AND WT/L/914 dell'11 dicembre 2013.

ALLEGATO 2

1. Il termine di cui al paragrafo 14 e alla nota a piè di pagina 2 della decisione di Bali sui contingenti tariffari per una decisione sul paragrafo 4 dell'allegato A è prorogato fino alla fine del 2021, o fino alla tredicesima conferenza ministeriale, se precedente. Per evitare incertezze, se né la conferenza ministeriale né il Consiglio generale decidono, prima della fine del 2021, di prorogare il paragrafo 4 dell'allegato A della decisione di Bali sui contingenti tariffari nella sua formulazione attuale o modificandolo, il paragrafo 4 dell'allegato A, fatto salvo il paragrafo 15 di tale decisione, cessa di applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2022 [ai membri elencati nell'allegato B, nonché a qualsiasi membro che, prima della fine del 2021, chieda di figurarvi.

2. Prendendo atto dell'importanza di una maggior trasparenza nella gestione dei contingenti tariffari e nei tassi di utilizzo nonché di una tempestiva presentazione delle notifiche da parte dei membri, e riconoscendo che il sistema di notifica online per l'agricoltura dovrebbe comportare una maggior armonizzazione, il comitato conviene quanto segue.
 - a) Il segretariato preparerà un elenco delle attuali pratiche di notifica dei contingenti tariffari dei membri, anche nei casi in cui un contingente tariffario previsto non sia stato aperto.

 - b) Il comitato avvierà discussioni sull'armonizzazione delle pratiche di notifica dei contingenti tariffari dei membri, anche per quanto riguarda i tassi di utilizzo dei contingenti tariffari.

- c) Il comitato incoraggia i membri a includere nella tabella "MA:2 notifica" una spiegazione per i casi in cui contingenti tariffari previsti non siano stati aperti.
 - d) Il segretariato aggiornerà periodicamente le informazioni relative alla gestione e ai tassi di utilizzo dei contingenti tariffari di cui al documento G/AG/W/183¹ sulla base delle informazioni aggiornate notificate dai membri sui rispettivi tassi di utilizzo e delle domande sollevate in seno al comitato su tali tassi.
3. Il comitato conviene di procedere a riesami periodici del funzionamento della decisione di Bali sui contingenti tariffari ogni 3 anni dopo la conclusione del presente riesame. Tali riesami periodici comprenderanno, tra l'altro, un esame del ricorso al meccanismo di sottoutilizzo, sulla base delle dichiarazioni dei membri.
-

¹ La nota informativa del segretariato può includere in modo specifico un elenco di contingenti tariffari qualora non sia stata presentata alcuna tabella "MA:2 notifica" o qualora il tasso di utilizzo sia inferiore al 65 %.